

COMMISSIONE VI  
FINANZE E TESORO

87.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 APRILE 1983

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE AZZARO

INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Disegno di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):		zio permanente effettivo della Guardia di finanza e formazione di un quadro suppletivo di avanzamento (2878) . . .	1293
Ristrutturazione della Cassa depositi e prestiti (2014) . . . . .	1275	PRESIDENTE . . . . .	1293, 1296
PRESIDENTE . . . . .	1275, 1280, 1285, 1288 1289, 1290, 1291, 1292, 1293	CARPINO ANTONIO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	1296
BERNARDINI VINICIO . . . . .	1291	GOTTARDO NATALE, <i>Relatore</i> . . . . .	1293
BORGOGGIO FELICE . . . . .	1280, 1283, 1285 1289, 1290, 1292	SPAVENTA LUIGI . . . . .	1293
FRACANZANI CARLO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	1286, 1287, 1290	<b>Votazione segreta:</b>	
GARZIA RAFFAELE . . . . .	1280, 1281, 1282, 1287, 1289	PRESIDENTE . . . . .	1296
GAITI GIOVANNI, <i>Relatore</i> . . . . .	1276, 1280, 1285 1290, 1291, 1292, 1293		
LAGANÀ MARIO BRUNO . . . . .	1291		
SARTI ARMANDO . . . . .	1281, 1282, 1289		
SPAVENTA LUIGI . . . . .	1280, 1287		
TRIVA RUBES . . . . .	1293		
<b>Disegno e proposta di legge</b> (Seguito della discussione e approvazione):		<b>La seduta comincia alle 10,30.</b>	
Norme concernenti l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza, integrative della legge 20 settembre 1980, n. 574 ( <i>Approvato dal Senato</i> ) (3954);		CARLO MEROLLI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente. ( <i>È approvato</i> ).	
CARLOTTO ed altri: Norme transitorie per l'avanzamento degli ufficiali in servi-			
		<b>Discussione del disegno di legge: Ristrutturazione della Cassa depositi e prestiti (2014).</b>	
		PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ristrutturazione della Cassa depositi e prestiti ».	

L'onorevole Giovanni Gaiti ha facoltà di svolgere la relazione.

GIOVANNI GAITI, *Relatore*. Per l'economia dei nostri lavori non credo di dover fare una lunga esposizione introduttiva al provvedimento in discussione: mi rifaccio, se il presidente ed i colleghi sono d'accordo, all'ampia relazione svolta nell'esame in sede referente che, se è il caso, posso fornire ai colleghi. Rammento in ogni caso che nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 23 settembre 1981 è stata riportata una adeguata sintesi di quanto dissi allora.

Credo più opportuno ed operativamente valido fornire invece alcune indicazioni su quattro punti, in particolare: 1) la evoluzione delle situazioni (che interessano ovviamente la Cassa) da allora ad oggi; 2) una sintesi dei lavori del Comitato ristretto con cenno alle numerose audizioni effettuate ed ai nodi più significativi emersi; 3) i criteri che hanno ispirato la stesura finale dell'articolato; 4) la problematica che rimarrà aperta a legge approvata.

Farei precedere il parere delle altre Commissioni. La I Commissione affari costituzionali ha fatto osservazioni particolari agli articoli 9, 11, 12, 14 e 15 del testo del Comitato ristretto. Le osservazioni sono riprese quasi integralmente con appropriati emendamenti; avrei qualche riserva sulla seconda osservazione, cioè quella sull'articolo 9, comma quinto, che dispone la validità della norma sino all'entrata in vigore della legge di riforma della dirigenza pubblica. Ciò sembra pleonastico perché sarà quella legge che inquadrerà trattamenti difformi nel caso la riforma della Cassa depositi e prestiti precedesse quella sulla dirigenza. Comunque, poiché il suggerimento della I Commissione non aggiunge né toglie niente, presenterò un emendamento in accoglimento di tale osservazione.

C'è poi la terza osservazione, con la quale la I Commissione accetta per la Cassa il trattamento economico delle aziende autonome, facendo riferimento alla legge n. 382 del 1975, ma non completa il discorso sugli incentivi o « premi di pro-

duzione » che alle aziende autonome possono essere riconosciuti ma con leggi *ad hoc*; in tal senso credo sia necessario conservare il periodo del testo originario del Comitato ristretto.

In merito a questa osservazione della Commissione affari costituzionali presenterò due emendamenti subordinati uno all'altro, da rimettere però nuovamente a tale Commissione per il prescritto parere.

La V Commissione bilancio ha espresso il proprio parere favorevole, mentre non sono pervenute osservazioni dalle Commissioni II, X e XII.

Mi corrono ora due obblighi: aggiornare i dati e riprendere alcune considerazioni della relazione iniziale là dove ponevo le questioni in termini problematici.

I dati mi servono a rimarcare per la ennesima volta l'urgenza del provvedimento e a ribadire l'esigenza di una politica di raccolta postale più attenta e puntuale.

Dall'esame della mole dei mezzi amministrati e degli impieghi effettuati risulta evidente come la dimensione della Cassa depositi e prestiti abbia raggiunto evidenze tali da rendere impensabile la prosecuzione di una gestione burocratico-amministrativa tipica dello stile statale.

Alla fine del 1981, anno cui farò riferimento per tutte le considerazioni, non essendo ancora disponibili i dati relativi al 1982, i depositi amministrati assommavano a 58.822 miliardi con un incremento del 25,59 per cento sull'anno precedente e di ben il 286,53 per cento sul 1974 (primo anno preso in considerazione dalla relazione governativa).

A titolo indicativo, e pur con tutti i distinguo sui diversi problemi gestionali, dirò che al 31 dicembre 1981 i mezzi propri della Banca nazionale del lavoro, la più grossa banca italiana, erano meno di 40 mila miliardi ed il personale di 22 mila unità.

Il dato non può passare inosservato, perché gli impieghi della Cassa depositi e prestiti, sempre a fine 1981, erano complessivamente di 48.860 miliardi con un incremento del 15,50 per cento sull'anno precedente e del 232,38 per cento sul 1974; per il 1982 ci avviciniamo ai 60 mila mi-

liardi. Non sto a dilungarmi sulla disaggregazione dei dati relativi ai mezzi ed agli impieghi, sono comunque a disposizione per qualsiasi altra considerazione di dettaglio.

Nella raccolta, costituita come è ben noto nella stragrande maggioranza dal risparmio postale e dai conti correnti, emerge un dato veramente preoccupante: il risparmio postale, che è la vera fonte che alimenta nel tempo con continuità e conseguente programmazione l'afflusso di mezzi alla Cassa, si è incrementato, capitalizzazioni comprese, del 7,48 per cento nel 1981, contro il 14,8 per cento dell'anno 1980 (anno già nero), il 21,3 per cento del 1979 ed il 22,77 per cento del 1978; il dato trova riscontro nell'afflusso di denaro fresco, diminuito del 42,03 per cento sull'anno precedente che era già negativo di un meno 15,71 per cento. Il 1982 sarà probabilmente un anno altrettanto nero. Persino nel sud, pur mantenendo un afflusso di risorse di gran lunga superiore al resto dell'Italia, abbiamo avuto una certa diminuzione del risparmio postale. A titolo di cronaca, il sud ha superato il nord con 13.270 miliardi di depositi complessivi contro 12.381 miliardi.

In analogia all'andamento dei depositi appare corretto il comportamento della Cassa, che ha concesso il 40,56 per cento dei mutui al sud, il 39,17 per cento al nord, ed il 20,27 per cento al centro (anche se quest'ultimo dato appare forse un po' fuori misura). Malauguratamente l'utilizzo al sud è poi più lento che altrove.

Il secondo aspetto della questione riguarda in particolare quei punti che posi in termini problematici nella parte finale della prima relazione. Alcuni sono stati risolti chiaramente con il nuovo articolato; su altri vorrei soffermarmi ancora qualche minuto, raggruppandoli sotto il duplice aspetto della struttura e della politica gestionale della Cassa.

Per quanto riguarda gli organi e l'organizzazione dell'istituto, credo che ci siamo avvicinati notevolmente al miglior risultato possibile per la presidenza (anche senza bisogno di dettagliarne i compiti

specifici) e per il consiglio di amministrazione che, con una modifica che mi riservo di proporre nel corso dell'esame degli articoli, dovrebbe soddisfare le esigenze delle varie componenti interessate alla Cassa (utenti, risparmiatori, Stato e componente gestionale aziendale), sia per gli organi di controllo, salvando i tre ordini: Commissione parlamentare di vigilanza, Corte dei conti e collegio dei revisori, con notevole corresponsabilizzazione di questo ultimo e con l'attribuzione di funzioni complementari e di completamento, non di sovrapposizione agli altri.

L'organizzazione ispettiva interna presente nell'articolato governativo potrà, anzi dovrà essere recuperata attraverso il decreto presidenziale sulla dotazione numerica e sui livelli funzionali; è infatti opportuno considerarla più oggetto di normativa interna, seppure solenne, che di legge vera e propria.

Nel discorso organi e organizzazione rientra anche il cosiddetto decentramento regionale previsto nella proposta governativa ma oggetto di numerose perplessità tanto che, alla fine, la maggioranza del Comitato ristretto ha optato per il rinvio della questione ad altra occasione, anche in considerazione della non felice esperienza del decentramento attuato su Caserta in occasione del terremoto.

Per quanto riguarda la politica gestionale, credo non siano sufficientemente maturi i tempi per trasferire esplicitamente nell'articolato alcuni aspetti innovativi emersi nella discussione; penso alle politiche della raccolta e dell'impiego, alla politica dei tassi e conseguentemente degli utili e delle perdite. Sono stati però evidenziati aspetti di corresponsabilizzazione e di compartecipazione sicuramente avanzati. Aggiungo, in fine, come le risposte ad alcuni dei problemi posti nel corso della discussione, sono già presenti nella vasta e disseminata normativa preesistente. Mi riferisco al caso della programmazione ed alle forme di investimento, aspetto quest'ultimo che potrebbe essere evidenziato nel dettaglio, allo stesso modo con cui abbiamo elencato le forme di raccolta.

Circa il lavoro del Comitato ristretto, credo che attraverso le numerosissime riunioni sia stato delineato un quadro completo delle disposizioni o delle ottiche esistenti nei confronti della Cassa depositi e prestiti. Si è ampiamente discusso, infatti, dei timori di una concorrenza in situazione di privilegio, delle preoccupazioni di mantenere l'istituzione nell'ambito statale, dell'esigenza di un maggior dinamismo, delle tecniche di controllo, della politica dei tassi e dei finanziamenti di favore agli enti locali; di tutto quanto, insomma, costituisce il vivere ed il crescere della Cassa. I nodi emersi credo possano essere raggruppati in quattro punti: la natura della Cassa; il suo ambito operativo; la sua struttura relativamente agli organi; il personale.

Il primo nodo emerso riguarda dunque la natura della Cassa, la sua figura, il suo inquadramento nello Stato e, in altre parole, la sua personalità. Credo che la soluzione adottata di continuare a chiamarla Cassa depositi e prestiti e non azienda autonoma, come sembrava inizialmente necessario, abbia acquietato chi temeva il sorgere di chissà quale superbanca senza deludere chi sosteneva l'esigenza di maggior autonomia e dinamismo. Partendo dalla considerazione che la Cassa costituisce qualcosa di unico per la sua storia, per la realtà concreta e per i probabili sviluppi futuri abbiamo ritenuto non indispensabile definirla come azienda autonoma pur reputando necessario fornirla di capacità di iniziativa propria, slegata dalle pastoie contabili dello Stato; abbiamo però reputato altrettanto necessario mantenere uno stretto collegamento con il sistema statale ed in particolare con la politica economica e monetaria del Governo, attraverso l'identificazione della figura del presidente con il ministro del tesoro.

Con la mancata definizione di azienda autonoma è venuto meno anche il bisogno di predisporre uno statuto e di ridefinire i rapporti con gli altri enti.

Il secondo punto che è emerso dalla discussione avvenuta in sede di Comitato

ristretto riguarda tutta la problematica gestionale: raccolta del risparmio, impiego dei fondi, conto economico eccetera. Già prima ho trattato l'argomento ed in questa sede aggiungo soltanto che il non aver dettagliato le varie forme d'impiego possibili sta a sottolineare come per il momento non si intende attribuire alla Cassa alcun nuovo compito, né identificare altri soggetti finanziabili. L'articolo sul conto economico ha subito, rispetto al testo governativo, una modifica sostanziale in direzione della corresponsabilizzazione e dell'eventuale intervento del Parlamento (in caso di azzeramento del fondo di dotazione a causa di perdite).

La terza questione riguarda la struttura, gli organi. L'aver identificato il presidente con il ministro del tesoro, non risponde forse alle indicazioni del rapporto Giannini sulle aziende autonome o alle richieste delle organizzazioni sindacali: è però in perfetta sintonia con due punti delle conclusioni della Commissione creata a suo tempo per la riforma della Cassa depositi e prestiti: efficiente gestione unitaria della finanza pubblica, coordinamento tra l'attività dell'istituto e il sistema monetario e creditizio.

Per il consiglio di amministrazione, che nel testo distribuito è sostanzialmente uguale alla proposta governativa, permane qualche difficoltà. Io personalmente vedrei molto bene una composizione che riducesse il numero dei funzionari di diritto per dare spazio alla discrezionalità del ministro che potrebbe scegliere i nomi anche all'interno dell'apparato statale; non ho, invece, alcuna osservazione da fare sui tre componenti proposti dalle organizzazioni delle autonomie.

Per la direzione generale non sono previste grosse innovazioni rispetto all'attuale situazione se non per la nomina a termine.

Scelta felice mi sembra essere stata quella sugli organi di controllo: non era pensabile affidare il controllo alla Banca d'Italia, anche solo per la considerazione che in presenza di tale situazione alcune scelte politiche governative, la cui concretizzazione viene affidata alla Cas-

sa, avrebbero dovuto preliminarmente essere avallate e forse condizionate da organi esterni all'amministrazione (appunto la Banca d'Italia). Pensiamo, ad esempio, al seppur discutibile e non raccomandabile, recente intervento SIR, ma anche a parecchi altri casi.

Il quarto nodo riguarda il personale. Esso ha costituito probabilmente uno dei punti più delicati per gli evidenti interessi in gioco. Qualcuno ha detto, o scritto, che veniva fatta la riforma della Cassa per risolvere il problema del personale. È ovviamente una forzatura ma è certamente vero che quello del personale costituiva uno dei problemi più grossi della Cassa depositi e prestiti. Con un numero di addetti sostanzialmente immutato da anni, la Cassa ha conosciuto lo sviluppo che ricordavo all'inizio. È evidente l'impegno dimostrato, anche se va ricordato l'adeguamento tecnologico messo in atto: ai tangibili risultati conseguiti non ha mai potuto far fronte un corrispondente trattamento economico stante l'inquadramento riservato al personale statale. Sono ovvio lo scontento, le manifestazioni, la conflittualità che solo l'abilità dei dirigenti e la comprensione delle organizzazioni sindacali ha contenuto in termini accettabili.

Nella legge c'è evidentemente lo sforzo per risolvere il problema, salvaguardando i diritti acquisiti dei dipendenti e la loro possibilità di passare o meno alla nuova Cassa e, altrettanto doverosa, l'introduzione della possibilità del nuovo consiglio di amministrazione di selezionare il personale che dai quadri del tesoro passerà nei nuovi organici della Cassa. Se questo discorso ha senso oggi lo avrà a maggior ragione domani con i nuovi concorsi che dovranno essere improntati ad assoluto rigore. È logicamente demandato alla trattativa tra le parti il discorso del trattamento economico ivi compreso quello delle incentivazioni economiche in relazione agli aumenti produttivi ed alla redditività della gestione, che mi auguro il parere della I Commissione affari costituzionali permetta di esplicitare nell'articolato: sono concetti avanzati nel

settore privato, credo che debbano esserlo a maggior ragione nell'ente pubblico. È per questo che insisto per chiarire a fondo con la I Commissione la norma che all'articolo 11 affronta la questione.

Il terzo punto che volevo sviluppare è quello relativo ai criteri che hanno ispirato la stesura ultima dell'articolato, ma credo che dopo quanto esposto sino a questo momento non ci sia bisogno di molte parole, ma solo di qualche sottolineatura.

Dalle audizioni erano emerse alcune marcate preoccupazioni in ordine alla creazione di una specie di superbanca con compiti ampissimi e non meglio definiti. Probabilmente la stessa stampa aveva contribuito ad ingigantire tale immagine con definizioni tipo « secondo circuito del reddito » - « la più grossa banca » - « la banca degli enti pubblici » ecc.: questo non era il disegno perseguito dal Governo, né tanto meno l'obiettivo del relatore, per cui si è cercato di individuare un profilo più contenuto che salvasse la sostanza del provvedimento.

Sono stati eliminati tutti quegli articoli manifesto, tutti quei fronzoli, quelle sovrastrutture che non aggiungevano assolutamente niente all'attuale capacità operativa della cassa: in altri termini si è puntato all'essenziale.

Può darsi che ci siano articoli migliorabili, che si possano aggiungere particolari o eliminare commi superflui. L'obiettivo però mi sembra sostanzialmente raggiunto. Sono convinto soprattutto che lo articolato consente una giusta autonomia che permette in futuro alla Cassa di adeguarsi al mutare delle condizioni; nonché una doverosa corresponsabilizzazione che può dare origine a maggiori stimoli e soddisfazioni tanto ai dipendenti quanto agli amministratori.

Il quarto ed ultimo punto da trattare riguarda la problematica che non entrerà nella legge.

Tre mi sembrano essenzialmente i punti non risolti: il collegamento tra la raccolta e l'impiego, il problema delle partecipazioni della Cassa, l'esigenza di un testo unico.

Nessuno dei tre poteva essere affrontato adeguatamente nella legge di ristrutturazione. Certamente l'inclusione del direttore generale della Cassa nel consiglio di amministrazione delle Poste e di quello delle Poste nel consiglio della Cassa avrebbe potuto migliorare i rapporti tra i due istituti deputati alla raccolta ed all'impiego, ma il problema mi sembra più profondo e non è certamente questo il momento di esaminarne in radice i contenuti. È certo che i due momenti gestiti da due diversi soggetti, anche se ben coordinati, portano a risultati diversi da quelli affrontati da un unico potere decisionale.

Il problema delle partecipazioni della Cassa in altri organismi finanziari è stato oggetto di attentissime analisi nelle audizioni ed è stata comunemente accettata l'esigenza o di rendere più incisive tali partecipazioni ovvero di eliminarle.

Attraverso le partecipazioni della Cassa, il Tesoro potrebbe realizzare tutti quegli interventi di settore che ritenesse opportuni; una diversa regolamentazione delle partecipazioni, certamente sentita e da riprendere nel futuro, non poteva però essere oggetto di questo provvedimento anche perché non è pensabile che la legge di ristrutturazione della Cassa possa modificare norme statutarie di enti diversi.

Infine, c'è l'esigenza di raccogliere in forma organica tutta quella vasta normativa disseminata, in una trentina di leggi principali ed in una serie di circolari o di riferimenti legislativi indiretti di difficile inventario. Non era pensabile affrontare lo argomento in questa occasione, e non è pensabile parlare di delega al Governo se non trasferendo l'esame del provvedimento in Aula; possiamo però formulare lo auspicio, magari con un ordine del giorno, che il Governo affronti in termini appropriati la questione.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

**LUIGI SPAVENTA.** Signor Presidente, mi pare che il collega Gaiti attribuisca

la caduta della raccolta postale in rapporto al prodotto lordo e come fonte di finanziamento pubblico a questioni organizzative della Cassa depositi e prestiti.

**GIOVANNI GAITI.** Veramente no: semmai ad una politica dei tassi forse non appropriata.

**LUIGI SPAVENTA.** Vorrei fornire alcuni dati sui tassi reali di interesse sulla raccolta postale, intendendo per tali i tassi di interesse sulla raccolta postale dai quali venga detratta la perdita di valore della raccolta postale in essere alla fine dell'anno, a causa dell'inflazione. Questo è quello che si definisce tasso di interesse reale.

Dal 1975 l'andamento dei tassi postali è stato il seguente: meno 6,2 nel 1975; meno 16,9 nel 1976; meno 8,6 nel 1977; meno 6,5 nel 1978; meno 11 nel 1979; meno 12,7 nel 1980; meno 11,4 nel 1981. In questi sei anni cioè, il risparmiatore postale ha sempre offerto il suo volontario contributo al risanamento della finanza pubblica.

**FELICE BORGOGGIO.** Si tratta di un dato storico, non è questione relativa a questi ultimi anni.

**PRESIDENTE.** I risparmiatori del sud stanno prendendo coscienza di questi dati, se non dal punto di vista scientifico almeno dal punto di vista dell'intuizione. Purtroppo, poiché questa è una forma di risparmio che viene indirizzata verso investimenti protratti nel tempo, se si dovesse ridurre il flusso di depositi verso la Cassa, dovremmo seriamente preoccuparci, soprattutto sapendo chi sono i clienti della Cassa.

**RAFFAELE GARZIA.** L'onorevole Gaiti è stato sintetico e chiaro nella sua esposizione e ci ha riferito come, in sede di Comitato ristretto, sia stata fatta giustizia delle molte questioni che, pur essendo connesse al problema, era inopportuno affrontare in questa sede.

La definizione di una nuova strutturazione della Cassa depositi e prestiti è un'esigenza sentita da tutti. Il relatore ha analizzato la questione sotto quattro aspetti, evidenziando quali siano i nodi ancora da sciogliere; noi crediamo che taluni di essi debbano essere tuttavia approfonditi nel momento in cui esamineremo gli emendamenti preannunciati dal relatore. Non ritengo quindi di poter esporre sin d'ora la posizione del gruppo della democrazia cristiana, che mi riservo di esplicitare al momento del passaggio all'esame degli articoli, che auspico possa avvenire in tempi rapidissimi, salvo la necessità di chiedere nuovamente il parere della I Commissione.

Con questo provvedimento diamo alla Cassa depositi e prestiti il riconoscimento per quella attività che, in realtà, non ha mai cessato di svolgere, nonostante il disagio del personale; una attività che è diventata un prezioso sostegno per la finanza locale. Al momento dunque, sempre con la riserva di approfondire alcune questioni in sede di esame degli emendamenti preannunciati dal relatore, la posizione del gruppo della democrazia cristiana è di consenso alle considerazioni svolte dal relatore medesimo e di particolare attenzione a quanto da lui proposto per le questioni non ancora risolte.

ARMANDO SARTI. Il provvedimento oggi al nostro esame recepisce molto meno di quanto ci eravamo proposti.

In primo luogo contempla una maggiore autonomia della Cassa depositi e prestiti, senza tuttavia dare ad essa una identità ben precisa; si afferma infatti con certezza che non costituisce una azienda autonoma, ma non la si configura in altra forma specifica, poiché si parla solo implicitamente di azienda. Probabilmente noi tutti ci siamo così spaventati delle novità, che abbiamo preferito rimanere nel solco del passato con qualche semplice aggiustamento.

La seconda questione affrontata dal provvedimento riguarda la struttura dell'istituto, sia del vertice che delle varie componenti. È la prima volta che la dire-

zione generale assume caratteristiche ben precise simili a quelle delle imprese private; assume cioè una identità di grande rilievo, con ampio mandato, sia per i compiti che ha direttamente, sia perché partecipa al consiglio di amministrazione a pieno titolo; infine perché rappresenta uno dei quattro organi, assieme al presidente, al consiglio di amministrazione ed al collegio dei revisori, che costituiscono il vertice dell'azienda.

RAFFAELE GARZIA. Si tratta di una azienda moderna, che mutua questo principio dalla struttura delle banche.

ARMANDO SARTI. Forse in questo caso c'è qualcosa di più rispetto alla struttura della banca, perché non in tutte le casse di risparmio il direttore generale è considerato di pari grado, al di là delle sue funzioni, rispetto agli organi collegiali che ho ricordato, tenendo conto che in questo caso non abbiamo l'assemblea degli azionisti e quindi il potere decisionale spetta al presidente, al consiglio di amministrazione ed al direttore generale, nonché al collegio dei revisori, senz'altro riscontro che quello della Commissione di vigilanza, che però opera in un regime molto particolare e, fino a questo momento, in un regime di vigilanza non sostanziale perché è una vigilanza non sistematica, non continua. Finora ci sono stati anche dei dissensi rispetto al consiglio d'amministrazione, che non ha dato alla Commissione di vigilanza tutti quegli elementi, quei dati, quelle notizie relativamente ai programmi prospettati e ai consuntivi, tutti elementi necessari per una relazione che non fosse ampia, ma comunque per una relazione al Parlamento. Mi riferisco alla ricognizione annuale che la Commissione di vigilanza effettua sui risultati e sul bilancio interno di funzionamento della Cassa depositi e prestiti.

Siamo pertanto tutti consapevoli che l'esigenza di apportare dei miglioramenti e delle modifiche ci ha fatto affrontare la strada della minore resistenza, ma anche la strada di un profilo, come ha detto il relatore, molto contenuto, molto circoscrit-

to, più che basso, nel senso che non abbiamo affrontato tutte le questioni.

Mi sia consentito ancora di rilevare che questa situazione è determinata anche dai compiti sempre maggiori affidati alla cassa, che assume sempre di più la veste di « soccorritore » nei settori in cui c'è un intervento pubblico, quale strumento operativo della volontà del Governo o del Parlamento in attuazione di una legge.

RAFFAELE GARZIA. Nel Mezzogiorno c'è l'apposita cassa.

ARMANDO SARTI. Invece la Cassa depositi e prestiti interviene in un ambito più ampio. Ogni volta che si ravvisa la necessità di intervenire efficacemente, si affida tale intervento alla Cassa depositi e prestiti. Pertanto io non dico che in tal modo la Cassa viene snaturata, ma, al di là dell'intervento nei confronti degli enti locali e delle autonomie, essa diventa uno strumento di intervento dello stesso Stato. Contemporaneamente però si ravvisano elementi di debolezza, poiché abbiamo, come ha ricordato lo stesso relatore, risorse sempre minori, non solo se le rapportiamo all'andamento storico della raccolta, ma soprattutto se le rapportiamo all'indebitamento complessivo e in rapporto al prodotto interno lordo. Inoltre, come consistenza, come capacità che aveva un tempo questa raccolta, dobbiamo riscontrare che c'è una situazione di accelerato decremento. Il presidente ricordava, con opportuni richiami alla cautela, che siamo in presenza di una svolta. Ricordiamoci bene che quando su una platea di risparmiatori come quelli che hanno alimentato la Cassa depositi e prestiti per decenni si instaura la tendenza a trovare forme diverse nuove, che corrispondono anche a iniziative di operatori finanziari (non parlo della raccolta dei fondi comuni o dei titoli atipici, che non sono rivolti in modo massiccio verso risparmiatori che hanno corrisposto alla raccolta della Cassa depositi e prestiti, ma mi riferisco ai BOT, a forme più elementari che vengono acquisite via via anche dai risparmiatori

della Cassa) si perviene ad una situazione di non ritorno. Non si pensi che ci possa essere una situazione di recupero in termini proporzionali rispetto al complesso della raccolta del risparmio. Ci potrà essere un decremento, una riduzione della raccolta, si potrà recuperare, ma rispetto alla quota di raccolta nei confronti della quota complessiva del risparmio o delle attività finanziarie siamo di fronte a un decremento. Contemporaneamente crescono le funzioni della cassa. Siamo favorevoli a che ciò avvenga, anche se il testo del comitato ristretto non ci soddisfa completamente: si tratta di un miglioramento che può intervenire immediatamente, ma è certo che la situazione generale, che ho cercato di delineare, avrebbe richiesto ben altri provvedimenti.

Abbiamo in sostanza un testo del comitato ristretto che non acquisisce il disegno di legge originario. Si sopprime però solo la direzione generale e si propongono altri snellimenti, ma anche altre rinunce. Ad esempio, viene completamente cassata la questione dello statuto. Il testo rimane identico per quanto riguarda la raccolta e pertanto vengono superate le eccessive preoccupazioni preliminari, che ci hanno anche condizionato.

Si dà ai risultati economici una ripartizione più organica e più equa, si lascia all'azienda la responsabilità delle eventuali perdite, che prima erano addossate allo Stato.

C'è un punto che per noi è centrale ai fini del nostro atteggiamento sia complessivo verso il provvedimento, sia anche (lo dico con molta lealtà, senza nessuna forzatura) di eventuale riflessione da parte nostra rispetto alla possibilità di concludere in questa sede l'iter complessivo del medesimo, nel senso di continuare tale iter in sede legislativa. Occorre infatti compiere un reciproco tentativo di mediazione.

Mi riferisco alla questione del consiglio. Credo che, indipendentemente dalla rappresentanza degli enti locali, siamo di fronte a un consiglio sproporzionato nella sua costituzione rispetto al tipo di azienda, di ente o di intervento. Si tratta infatti della forma tradizionale, perdente, buro-



cratica, improduttiva per molte parti, nel senso di aver ovunque le stesse persone. Infatti, il direttore del tesoro ed il ragioniere generale dello Stato, sono dappertutto. Il ragioniere generale dello Stato, però, non va ormai in nessun posto, se non casualmente ed episodicamente, in certi enti e in certi istituti in genere manda il sostituto, molte volte il sostituto del sostituto. Il tal modo si creano vischiosità operative. Non è questo il raccordo, il controllo delle responsabilità che noi chiediamo alla struttura dello Stato. E se c'è un volto nuovo in un certo settore pubblico non statale, che il collega Garzia ha ricordato, è proprio quello della responsabilità, che tradizionalmente è stata data alla struttura tecnica.

Una piccola parentesi. La differenza che sta fra le unità sanitarie locali e le aziende speciali è proprio questa: chi risponde ai terzi è il direttore dell'azienda, mentre nell'unità sanitaria abbiamo una responsabilità frantumata e pertanto non bene identificata. Qui possiamo avere la stessa cosa. Abbiamo un presidente ed un direttore generale, ma anche un consiglio di amministrazione che comprende la parte predominante dei funzionari in grado di influenzare la situazione; dunque non sarà un organo dotato di effettivo potere, perché chi di questi funzionari (direttore generale della Cassa, direttore dell'amministrazione civile delle poste, eccetera) che rappresentano Ministeri diversi si metterà in opposizione al presidente? Quale rapporto di confluenza ci sarà in questo organismo, quando i cinque rappresentanti avranno sopra di loro i rappresentanti dei vari Ministeri? Si creerebbe cioè una vischiosità tale da frenare l'attività della Cassa.

Si tratta dunque di un punto debole del provvedimento, che va oltre i problemi di rappresentanza; non si deve infatti puntare ad una autogestione del credito da attribuire ad un determinato settore. È questo uno dei vincoli che l'autonomia ha sempre avuto e quindi, quando si parla di ruolo nazionale, occorre misurare gli interessi a livello nazionale dei propri comportamenti, senza ritenere che essi, di per se

stessi, rivestano interesse a livello nazionale.

Il credito alle autonomie deve essere orientato in un certo modo, perché non è detto che sia di per sé, in ogni caso, giusto. È proprio in questo punto che la costruzione prevista dal provvedimento mostra il suo lato più debole.

Come giustamente rilevava il relatore, la nuova struttura nel complesso rappresenta un miglioramento rispetto al passato; del resto va dato atto che la direzione generale possiede tutti i requisiti per conseguire un livello di produttività e di intervento superiore a quello di altri settori pubblici, proprio perché ha avuto, pur con i vincoli della legislazione finora vigente, una certa possibilità di autonomia ed una notevole capacità personale di alcuni dirigenti. Nel futuro ci saranno problemi di clientelismo? Ci sarà oggettività nella scelta dei dipendenti? Continuerà ad esserci la capacità personale dei dirigenti? Come potrà essere assicurata la capacità in presenza di tanti rappresentanti di organismi nazionali nel consiglio di amministrazione?

Questi i problemi, che spero per il futuro possano trovare una giusta soluzione. Comunque rivolgo un invito al Governo affinché faccia tutto il possibile perché la conflittualità presente oggi nell'istituto possa finire; vorrei infatti ricordare che da due giorni è in atto uno sciopero bianco, che bloccherà ogni attività. Spetta dunque al Governo evitare questo grave danno, ad esempio giungendo finalmente alla definizione del metodo di calcolo dello straordinario.

Vorrei infine auspicare che la I Commissione esprima il suo parere in senso positivo sulla nuova formulazione dell'articolo; in merito, riservandomi di intervenire dettagliatamente in sede di esame degli articoli, vorrei rilevare che occorre rivedere la composizione del collegio dei revisori.

FELICE BORGOGGIO. Innanzitutto desidero ringraziare il relatore per il contributo che ha offerto all'elaborazione del nuovo testo dell'articolo, notevolmente

modificato rispetto all'impostazione originaria del disegno di legge. Il nostro impegno ora deve essere quello di arrivare in tempi brevi all'approvazione del provvedimento, per eliminare quello stato di frustrazione esistente nell'ambito del personale della Cassa depositi e prestiti.

Sono favorevole alla scelta di mantenere alla Cassa una sua autonomia dal Ministero del tesoro, seppure con unitarietà di indirizzo e, poiché credo nella politica della programmazione, ritengo che in un secondo tempo dovremo rivedere i rapporti tra la Banca d'Italia ed il Ministero del tesoro per quanto riguarda la remunerazione dei depositi postali e, comunque, per quanto riguarda la politica che il Governo ed il Ministero del tesoro vogliono perseguire rispetto al reperimento delle risorse. Mi riferisco al fatto che la politica dei BOT, dei conti correnti postali e del risparmio nel suo complesso deve avere una unità d'indirizzo, per evitare concorrenzialità all'interno dello stesso sistema statale. In proposito mi sembra che la proposta del Comitato ristretto ed il contenuto degli emendamenti preannunciati dal relatore colgano nel segno.

Con riferimento al testo elaborato dal Comitato ristretto, ritengo di dover rilevare che, soprattutto per quanto riguarda l'articolo 3, la competenza della Cassa nel campo dei depositi dovrebbe essere meglio regolamentata rispetto alla stesura attuale dell'articolato.

Giudico invece in modo positivo che, all'interno della struttura di vertice, siano stati inseriti gli stessi fruitori del credito, anche se si discute ancora sul metodo di rappresentanza; si tratta di una presenza importante, ma certamente non può trattarsi di una presenza maggioritaria, perché non esistono precedenti in cui il fruitore di un servizio diventi poi il determinante delle scelte che debbono essere operate dall'istituto che eroga il servizio. C'è certamente un problema di sburocrazia dell'organismo, ma non so in quali termini il problema potrà essere affrontato.

L'altro problema importante, che riguarda il personale, mi pare che sia stato giustamente risolto. Con l'impostazione che

è stata seguita si è inteso eliminare le diversità di trattamento che ci sono tra i dipendenti di questo organismo rispetto al sistema della remunerazione in vigore per il sistema bancario in generale. Il sistema che è stato delineato mi sembra che sia il più funzionale: pur rimanendo all'interno del sistema pubblico, c'è il riconoscimento di una incentivazione in relazione alla maggiore capacità, alla maggiore funzionalità e all'incremento di produttività che si verifica nel settore.

Un altro elemento importante (lo colgo per inserire un argomento che dovrà essere discusso non solo in questa Commissione, ma nel Parlamento nel suo complesso) è rappresentato dagli strumenti di controllo, che nel provvedimento al nostro esame vengono individuati, ma che debbono essere oggetto di una riflessione più generale. Quelli di controllo debbono essere strumenti che permettano ricorsi e controlli effettivi rispetto alla gestione della struttura, arrivando ad eliminare quel ruolo di supplenza, addirittura quelle commissioni che si stanno verificando negli ultimi tempi tra organismi di controllo e la funzione svolta in molte occasioni dalla magistratura. Ciò risulta distorsivo e non funzionale ad un corretto rapporto tra gli aspetti della gestione amministrativa e gli aspetti di tipo giuridico, che riguardano il nostro sistema democratico. È importante, nel momento in cui approfondiamo il provvedimento e individuiamo nella Corte dei conti l'organismo di controllo, richiamarsi ad un ruolo di effettivo controllo perché si evitino quelle interferenze o quelle sostituzioni cui molte volte abbiamo assistito anche ultimamente. Mi riferisco alle questioni sorte tra il consiglio superiore della magistratura e la magistratura romana, per quanto riguarda aspetti amministrativi. Non aggiungo altro.

Mi riservo di presentare alcuni emendamenti, sulla questione dei depositi e anche sulla formulazione dell'articolo riguardante il consiglio di amministrazione, poiché ritengo che debba trattarsi di un organismo i cui rappresentanti non siano individuati in termini nominativi, ma in termini di rappresentanza all'interno dell'ammi-

nistrazione dello Stato, con possibilità di una loro sostituzione, quindi di delega anche ad altri funzionari che operano nell'ambito della stessa amministrazione.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**GIOVANNI GAITI, Relatore,** Signor presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, non voglio procedere ad una replica, ma debbo soltanto formulare un paio di precisazioni.

Il discorso riguardante la direzione non va a mio avviso enfatizzato perché i compiti attuali del direttore generale sono sostanzialmente quelli preesistenti. Il direttore attualmente fa parte del consiglio di amministrazione, ha la rappresentanza della Cassa depositi e prestiti e nella sostanza questi sono i due aspetti fondamentali che vengono riproposti.

Debbo sottolineare che il « profilo contenuto » discende proprio da una scelta del comitato, condivisa da tutti i gruppi come esigenza sentita in questo momento. Il provvedimento all'esame della Commissione non può che essere un punto di partenza per la costruzione della nuova Cassa depositi e prestiti che tutti auspichiamo.

Non tocco tutti gli aspetti relativi al consiglio, perché avevo trattato l'argomento in maniera adeguata nella relazione, dichiarando una certa disponibilità a ripensare la formulazione dell'articolo.

Debbo osservare al collega Borgoglio che il problema dei depositi non può essere affrontato dalla Cassa depositi e prestiti come tale. Infatti i depositi sono gestiti pur con partecipazione della Cassa, da un altro ministero, quello delle poste e delle telecomunicazioni. Le risorse che affluiscono alla cassa nella parte più consistente sono costituite appunto dai depositi postali, dai depositi in conto corrente postale.

**FELICE BORGOGLIO.** Non mi riferisco ai depositi di raccolta postale; mi riferisco ai depositi cauzionali che devono essere versati al tesoro.

**GIOVANNI GAITI, Relatore.** Costituiscono una minima parte.

Per quanto riguarda le osservazioni avanzate dalla I Commissione proporrei di recepire la parte del parere relativa all'articolo 9 e in tal senso presenterò un emendamento, pur restando dell'idea che la modifica richiesta dalla I Commissione sia pleonastica.

Per quanto riguarda invece l'articolo 11, relativo al trattamento del personale, avevo già presentato un emendamento ma mi riservo di presentarne un altro, cui darei preminenza, perché ritengo che sia quello sul quale la Commissione debba insistere, che in sostanza ripropone la questione degli incentivi. Infatti se la Commissione affari costituzionali ammette che la Cassa debba seguire il trattamento economico proprio delle aziende autonome — il quale è costituito da una base che è lo stipendio normale e da eventuali incentivi che possono essere riconosciuti attraverso una norma specifica — ritengo di poter insistere affinché sia completato il discorso, dando la possibilità di prevedere incentivi demandandone la definizione alla trattativa tra le parti. Propongo quindi che nell'articolo sia esplicitato che nel trattamento economico si possano prevedere misure di incentivazione economica in rapporto ad aumenti di produttività ed entro i limiti consentiti dalla gestione della Cassa depositi e prestiti. In sostanza questa formulazione recepisce il testo che avevamo elaborato in sede di comitato ristretto. In subordine, se questa formulazione non venisse accettata dalla Commissione affari costituzionali, propongo alla Commissione di approvare l'emendamento che avevo già avuto modo di illustrare.

All'articolo 5 preannuncio un emendamento riguardante una discrepanza che si è venuta a verificare con il testo dell'articolo 8, il quale prevede che il consiglio di amministrazione sia affiancato, nelle determinazioni riguardanti il personale, da rappresentanti del personale stesso; però non essendo ancora costituito l'organico della Cassa, perché ci vuole una delibera del consiglio di amministrazione, è necessario trovare una formula transitoria che per-

metta in questo momento decisionale di far partecipare anche gli esponenti dei dipendenti.

CARLO FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Vorrei ringraziare il relatore per la sua esposizione, sostanziosa e sintetica, così come vorrei ringraziare tutti i colleghi intervenuti.

Il Governo, con i fatti, si è dimostrato non solo disponibile, come doveroso, ad un costante confronto, ma anche estremamente ricettivo delle indicazioni che sono venute man mano dalla Commissione e dal Comitato ristretto, nonché dalla Commissione affari costituzionali. Il Governo altresì recepisce la posizione del relatore, con la quale si trova completamente d'accordo, sia in ordine agli emendamenti da lui preannunciati e che sono il frutto del lavoro del comitato ristretto, sia in relazione agli emendamenti proposti conseguentemente alle indicazioni della Commissione affari costituzionali. In sostanza il Governo conferma di essere d'accordo su un provvedimento che non inserisce un dato di ulteriore concorrenzialità nel settore del risparmio e del credito rispetto ad altri organismi che svolgano un ruolo in questo settore, ma che rappresenta invece un adeguamento delle strutture della Cassa depositi e prestiti ai nuovi compiti che man mano le sono stati attribuiti. Quindi né stravolgimento dei vecchi ruoli, né caratterizzazione del provvedimento in termini competitivi ma solo adeguamento, dal punto di vista degli interessi generali, ai nuovi compiti.

In proposito è bene forse ricordare che nel 1978 la Cassa depositi e prestiti ha dato concessioni per investimenti per circa 480 miliardi e nel 1982 tale cifra è salita a 4.800 miliardi; si è cioè verificata una decuplicazione delle erogazioni nel giro di quattro anni solo per quanto riguarda i mutui per investimenti previsti dai provvedimenti per la finanza locale, senza contare l'attività che deriva dalle leggi speciali, attività che si è moltiplicata negli ultimi anni perché quasi non c'è stato provvedimento di legge, sulle più svariate materie, che non abbia previsto nuo-

ve competenze e responsabilità per la Cassa.

Pertanto, sulla base di questi dati, ritengo necessario e corretto procedere ad una verifica circa la capacità delle strutture ai nuovi compiti della Cassa, ed è in questo senso che va il provvedimento. Tuttavia non è solo questo l'oggetto della normativa che stiamo esaminando, perché ricordava giustamente l'onorevole Borgoglio, con questo provvedimento si determina una nuova composizione del consiglio di amministrazione, con la presenza degli enti che fruiscono del credito della Cassa.

Nel corso del dibattito è stato fatto un riferimento ai tassi concessi ai risparmiatori postali. È tuttavia evidente che il discorso va collegato ai tassi attivi praticati e pertanto — tenendo presente che nel consiglio di amministrazione sono stati inseriti anche i rappresentanti dei partecipanti alla costituzione dei fondi — il discorso deve essere affrontato in una visione generale che consideri in giusta misura gli interessi dei risparmiatori.

Come mi sembra sia emerso in modo univoco dalla discussione di questa mattina, è logico che una riforma del genere non può affrontare contemporaneamente tutte le tematiche del settore, che obiettivamente sono tante e che sono sempre suscettibili di ulteriore attenzione; tematiche che richiamano competenze non solo del Ministero del tesoro, ma anche di altri ministeri. Se il Parlamento lo riterrà opportuno, in futuro probabilmente sarà necessario valutare l'utilità di un ulteriore provvedimento che affronti anche questo aspetto.

In ordine a questioni di carattere gestionale e amministrativo, vorrei soltanto esprimere alcuni concetti in ordine a due temi sollevati dal relatore e dal collega Spaventa.

La prima questione è quella relativa al problema delle partecipazioni della Cassa depositi e prestiti. È stata mia preoccupazione, quando mi è stata assegnata una qualche responsabilità, se pure di volta in volta, come prevede la legge, nella presidenza del consiglio di amministrazione

della cassa, di sollevare e affrontare appunto il problema delle partecipazioni. Io credo infatti che si tratti di un problema di grande rilievo e che merita effettivamente un'attenzione più accentuata in futuro.

L'altro aspetto è quello che riguarda i tassi praticati ai risparmiatori postali. Certamente il problema è di grande momento e merita un'attenzione particolare, anche se credo che le cifre citate dall'onorevole Spaventa non debbano essere prese in considerazione in assoluto, ma anche in relazione ai tassi praticati da altri comparti e tenendo conto che la remunerazione postale è in molti casi esentasse, quindi al netto.

LUGI SPAVENTA. Lo sono anche i BOT.

CARLO FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo ha proposto, nella legge finanziaria dell'anno scorso, di esentare tutto il risparmio postale. Ci è stato consentito di esentare la gran parte di tale risparmio, in particolare i buoni postali e il cinquanta per cento dei libretti vincolati nonché il cinquanta per cento dei libretti di previdenza.

RAFFAELE GARZIA. Ma anche i BOT, che hanno una remunerazione più alta, sono esentati.

CARLO FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mentre ascoltavo l'onorevole Spaventa effettuavo un confronto fra i dati da lui esposti e quelli relativi al comparto bancario. Questo comparto applica determinati tassi ad una clientela privilegiata, e tassi molto differenziati al piccolo risparmiatore, che è quello che di solito concorre al risparmio postale, mentre questo risparmio pratica una remunerazione che è costante per tutti. Considerando questi dati, il problema sollevato dal collega Spaventa a mio avviso si ridimensiona, almeno in parte.

In ogni caso ci siamo fatti carico anche di questo, anche se il problema inve-

ste la competenza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. L'anno scorso come è noto, è stata adottata (lo dico anche in relazione ad affermazioni che sono state formulate dal collega Sarti, circa la necessità di inventiva e di ricerca di nuovi strumenti in relazione al risparmio postale) una serie di nuovi strumenti che si sforzano di dare una maggiore remunerazione ai risparmi postali. Vorrei ricordare infatti come dall'anno scorso sono previsti dei buoni postali che assicurano in una prima fase temporale il nove per cento di interesse, successivamente il tredici per cento e quindi il sedici. Si tratta in sostanza di una forma di libretto vincolato per tre anni che prevede anche una quota esentasse. C'è anche una forma di libretto vincolato al quindici per cento, con il cinquanta per cento esentasse e ancora un libretto di previdenza con un cinque per cento fisso e con un cinquanta per cento della svalutazione derivante dall'inflazione, tutto al netto.

A parte queste forme e queste iniziative di doverosa ricerca di migliore remunerazione per il risparmio postale è evidente che non possiamo affrontare il discorso soltanto dal lato dei tassi passivi in maniera totalmente disancorata e senza un collegamento con i tassi attivi praticati. Ben altra cosa è il discorso che dovrebbe fare il comparto bancario, in considerazione dei tassi attivi che pratica nei confronti dei depositanti e dei risparmiatori bancari, altro è il discorso che si deve fare nei confronti della Cassa depositi e prestiti che, come è noto, fino a non molto tempo fa ha praticato il tasso fino all'anno scorso del nove per cento e ancora oggi pratica il tasso del 10 per cento. È evidente che, se andiamo ad esaminare la forcilla che c'è tra i tassi attivi e passivi fra il risparmio postale e la concessione di mutui agli enti locali e invece la forcilla che in altro comparto esiste tra tassi attivi e passivi, certamente dal confronto la Cassa depositi e prestiti non esce perdente.

Tutto ciò non significa che non dobbiamo prenderci carico di un altro problema, quello degli investimenti, nel senso di valutare con grande senso di respon-

sabilità e di considerare le affermazioni avanzate da qualcuno circa lo scarso impegno in materia. Le affermazioni che sono state fatte in questa sede in un certo senso sono stimolanti: quanto è stato citato anche oggi circa l'ammontare degli investimenti stessi sta a dimostrare l'ampiezza e l'incisività dell'intervento dello Stato, che c'è stato anche in materia di garanzie previste nei provvedimenti da due anni a questa parte (si tratta di garanzie che non sono soltanto di carattere astratto). Credo che i dati dimostrino il contrario di quello che è stato affermato, e che non c'è stata una volontà del Governo di arretramento circa gli investimenti degli enti locali. Nel 1982 abbiamo fatto degli enti locali, con interventi diretti e indiretti del Ministero del tesoro, il comparto dei maggiori investitori in tutta la area pubblica allargata. Infatti circa il 30 per cento degli investimenti del comparto pubblico allargato è rappresentato dagli investimenti di comuni, province, aziende municipalizzate, con l'intervento diretto o indiretto del Ministero del tesoro. Certo, quando da una parte si fanno discorsi sui tassi dati ai depositanti e dall'altra sulla politica degli investimenti e delle agevolazioni che a questo proposito si debbono fare, occorre che le due questioni siano viste in termini collegati, per non contraddirsi a breve distanza.

**PRESIDENTE.** La ringrazio, specialmente, per l'ultima parte del suo intervento. Nessuna critica era rivolta al Governo circa la raccolta del risparmio postale e la gestione della Cassa depositi e prestiti. La Commissione, più che una critica, ha manifestato una preoccupazione.

Vi è la preoccupazione, espressa chiaramente dal relatore e dai colleghi intervenuti nel dibattito, che negli ultimi due anni la caduta verticale nella raccolta del risparmio postale possa essere stata tale da mettere in discussione una tradizione che ritenevamo consolidata nel paese; i conseguenti effetti negativi per gli investimenti della Cassa depositi e prestiti potrebbero portare pregiudizi gravi all'attività degli enti locali che non hanno un

assetto finanziario tale da poter immediatamente far fronte agli investimenti con fondi alternativi. In proposito va considerato, come rilevava l'onorevole Sarti, che il risparmiatore il quale si allontani da una tradizione di impiego, difficilmente viene recuperato; partendo da questo principio la Commissione dovrebbe esaminare attentamente questa situazione al fine di evitare che si vada al punto più basso della parabola discendente dell'andamento dei risparmi destinati a tale forma di investimento.

Con questo provvedimento si cerca di dare alla Cassa depositi e prestiti una struttura che probabilmente la metterà in condizione di operare nel modo migliore per far fronte alle esigenze prima prospettate. Tuttavia non basta lo strumento se non si hanno i mezzi per gestirlo e credo pertanto che, se il Governo lo riterrà, sarà opportuno svolgere un ampio dibattito in proposito, cioè in merito alle prospettive della Cassa depositi e prestiti ed alle misure che il Parlamento riterrà necessario adottare per controllare una situazione che può divenire preoccupante.

Passiamo ora all'esame degli articoli del nuovo testo del Comitato ristretto:

#### ART. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1983 la Cassa depositi e prestiti, avente organizzazione, patrimonio e bilanci separati da quelli dello Stato, è disciplinata dalla presente legge, nonché dalle altre norme che, vigenti alla stessa data, non risultino con essa in contrasto.

Dalla medesima data la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti, presso il Ministero del tesoro, è soppressa.

Il Parlamento esercita il controllo sulla attività della Cassa depositi e prestiti per il tramite della Commissione parlamentare di vigilanza alla quale continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al libro primo, articoli 3, 4 e 5, del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni e integrazioni.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

*Aggiungere al titolo:* « Della Cassa depositi e prestiti » (1. 1).

*Al primo comma, sostituire la parola « gennaio », con la parola: « luglio »* (1. 2).

Gli onorevoli Rende e Garzia hanno presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere, dopo il terzo, il seguente comma:*

« La stessa Commissione parlamentare controlla altresì, a fini perequativi, l'andamento dei flussi di investimenti nelle diverse aree territoriali utilizzando parametri riferibili in particolare al reddito ed all'entità delle popolazioni interessate » (1. 3).

ARMANDO SARTI. Siamo favorevoli agli emendamenti 1. 1 e 1. 2 del relatore, nell'auspicio che effettivamente dal 1° luglio 1983 la Cassa depositi e prestiti possa svolgere la sua attività ai sensi della nuova disciplina.

PRESIDENTE. Onorevole Garzia, vorrei comprendere la praticabilità in termini operativi dell'emendamento da lei sottoscritto, perché sono indicati dei parametri in forma così generica che per coloro che dovranno decidere potrebbe crearsi una situazione di imbarazzo.

RAFFAELE GARZIA. Le ragioni alla base di questo emendamento sono valide; mi rendo però conto che la sua praticabilità è complessa. D'altra parte credo che un'affermazione del genere, che implicitamente demandi la verifica delle condizioni di applicabilità alla Commissione preposta alla verifica, serva più che altro come elemento conoscitivo per decisioni ulteriori; quindi non ritengo che sia necessaria una particolare specificazione perché dovrà vedere la Commissione come interpretare i dati che via via verranno forniti ed eventualmente spetterà al Parlamento correggere il meccanismo attraverso un altro provvedimento legislativo.

ARMANDO SARTI. Effettivamente le ragioni alla base di questo emendamento sono valide, ma forse potrebbero costituire oggetto di un ordine del giorno, impegnativo per il Governo, affinché il presidente del consiglio di amministrazione della cassa renda possibile un controllo più penetrante.

RAFFAELE GARZIA. Sono disposto a trasformare l'emendamento in un ordine del giorno qualora su di esso si possa avere la convergenza di tutte le parti politiche.

FELICE BORGOGGIO. Poiché stabiliamo che è il Parlamento, attraverso la Commissione di vigilanza, ad esercitare il controllo, non credo che sia necessario modificare l'articolo. Sono quindi d'accordo perché la questione diventi oggetto di un ordine del giorno.

RAFFAELE GARZIA. Ritiro l'emendamento 1. 3 riservandomi di presentare in proposito un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 1. 1 del relatore.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento 1. 2 del relatore.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo del Comitato ristretto, con gli emendamenti testé approvati.

*(È approvato).*

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

*(Fondo di dotazione).*

La Cassa depositi e prestiti ha un proprio fondo di dotazione la cui consistenza iniziale è di lire 100 miliardi

da prelevarsi dal fondo di riserva della gestione principale della Cassa depositi e prestiti, esistente al 31 dicembre dell'anno precedente quello di entrata in vigore della presente legge.

Il fondo verrà annualmente incrementato da una quota degli utili di gestione, determinata ai sensi del successivo articolo 4.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

### ART. 3.

(Operazioni di raccolta).

La Cassa depositi e prestiti per l'attuazione dei suoi fini istituzionali utilizza:

- a) il fondo di dotazione;
- b) i fondi provenienti da risparmio postale;
- c) i fondi provenienti dal servizio dei conti correnti postali, nei limiti di cui alla legge 15 aprile 1965, n. 344;
- d) i fondi provenienti dall'emissione di titoli;
- e) i rientri di capitale;
- f) prestiti esteri.

L'onorevole Borgoglio ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere dopo la lettera b) le parole: « *b-bis*) i fondi dei depositi cauzionali ».

FELICE BORGOGGIO. Ho presentato lo emendamento per porre la questione. A me pare una dimenticanza rispetto alle voci che sono state previste. La Cassa depositi e prestiti ha dei depositi obbligatori, che in qualche modo devono essere individuati.

RAFFAELE GARZIA. Signor presidente, possiamo senz'altro stabilire una norma quale quella proposta dal collega Borgo-

glio, anche perché i depositi cauzionali hanno una certa consistenza. Francamente però ho dei dubbi circa la possibilità di utilizzare tali depositi per operazioni a medio termine, il che è invece possibile per operazioni di conto corrente. Anche in questo caso però ho dei dubbi. Non so se tali depositi possano costituire provvista per operazioni finanziarie.

FELICE BORGOGGIO. A cosa servono allora questi depositi ?

PRESIDENTE. Generalmente il deposito cauzionale ha una durata limitata. Naturalmente la massa dei depositi cauzionali potrebbe essere gestita. Si tratta di una materia analoga a quella dei fondi di liquidazione delle imprese, e che dovrebbero essere accantonati ma che invece vengono gestiti ad altri fini. L'idea del collega Borgoglio sarebbe di concentrare tutti i tipi di depositi cauzionali nella Cassa depositi e prestiti, ai fini di una utilizzazione per gli investimenti di istituto della Cassa medesima. Occorre sentire il Governo.

GIOVANNI GAITI, *Relatore*. Signor presidente, esistono dei depositi cauzionali o non, non eccessivamente consistenti. Il problema si era posto a suo tempo nella discussione e si era preferito ignorarlo in quanto erano state intraviste limitazioni nei confronti dei depositi cauzionali. Non c'è alcuna preclusione per quanto riguarda l'utilizzo di tali depositi, perché si parla di attuazione dei fini istituzionali. Non è detto infatti che essi debbano essere utilizzati per finanziamenti a medio termine. Occorre trovare una formulazione che sia meno vincolante.

CARLO FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo non muove obiezione di principio per la formula « depositi ». Pongo un unico interrogativo che non è di ordine politico, ma di carattere giuridico: i depositi possono essere utilizzati oppure, essendo finalizzati e quindi vincolati, debbono essere considerati come a sé stanti ?



Adottando la formula « depositi » si verrebbe incontro a questa difficoltà di ordine giuridico; comunque, mi rimarrebbero delle perplessità anche con questa formula più lata. Faccio notare che mentre conosciamo che cosa sono i depositi cauzionali, con maggiore difficoltà potremo individuare i depositi senza alcuna qualificazione. Infatti i depositi cauzionali attualmente hanno una destinazione e una allocazione. Qualora decidessimo diversamente dovremmo far confluire ogni tipo di deposito, con effetti che non possiamo valutare ora. Non sappiamo infatti che cosa accadrebbe. Occorre limitarsi ai depositi cauzionali, per evitare situazioni di imbarazzo rispetto a tipi di depositi che non conosciamo ?

Il problema non è politico. Mi sembra che una dizione specifica sia meno accoglibile, proprio in relazione all'obiezione sollevata giustamente e correttamente dalla Commissione nel senso che si tratta di depositi che non possono essere utilizzati normalmente a fini istituzionali poiché hanno una specifica destinazione. Il Governo comunque si rimette alla Commissione.

VINICIO BERNARDINI. In relazione all'articolo 3 domando se le partecipazioni della Cassa depositi e prestiti rientrino nei fini istituzionali della cassa medesima.

GIOVANNI GAITI, *Relatore*. Ad avviso del relatore, tali partecipazioni rientrano nei fini istituzionali.

VINICIO BERNARDINI. La materia da ora in avanti sarà regolata dal provvedimento che stiamo esaminando e dalle leggi che non risultano abrogate dal medesimo: per fini istituzionali si intende soltanto l'attività dell'ente per la raccolta e si considera un qualche cosa di eccezionale una parte importante, che ha avuto sempre delle giustificazioni particolari ? Mi riferisco ad esempio alle partecipazioni al Crediop.

Non voglio creare problemi ma desidero sapere se la partecipazione si confi-

gura come un'attività al di fuori dei principi istituzionali oppure no.

PRESIDENTE. Con l'articolo 3 vengono stabiliti i flussi che possono essere utilizzati. I fini istituzionali sono anche quelli della partecipazione. È ovvio che i fini istituzionali sono quelli previsti dalla legge: mi sembra che non vi sia dubbio su questo.

MARIO LAGANA. Signor presidente, onorevoli colleghi, intanto mi sembra che il deposito cauzionale, come titolo giuridico, non sia nella disponibilità di chi lo riceve ma resta sempre nella titolarità di chi lo effettua, con il vincolo di una determinata destinazione, che eventualmente può servire a garantire addirittura il rapporto con un terzo in alcune situazioni. Ci troviamo in una materia estremamente delicata sotto il profilo giuridico, come sottolineava il rappresentante del Governo. Si tratta però di depositi di danaro, che è fungibile con la costituzione di un titolo di credito. Materialmente però il danaro entra in cassa e per evitare che esso resti inoperoso, anche nel caso di depositi infruttiferi, potrebbe essere utilizzato. Ritengo opportuna però una formula il più possibile generica, come sottolineato dal rappresentante del Governo. Ritengo infatti che una tale formula sia la più idonea per consentire l'utilizzo del danaro e nello stesso tempo per salvaguardare l'esigenza di non sottrarre tale danaro dalla destinazione vincolata.

Un altro problema è quello di eventuali utili delle partecipazioni alla Cassa depositi e prestiti; come si collocano nel bilancio ? A mio giudizio possono essere devoluti, perché non devono andare necessariamente ad incremento dei fondi di dotazione e quindi potrebbe essere adoperata una formula del tipo: « I depositi, a qualsiasi titolo, per gli utili conseguiti dalla Cassa depositi e prestiti... ». Successivamente può essere trovato un meccanismo contabile opportuno.

PRESIDENTE. Stiamo entrando in un campo che deve essere esplorato con la

massima attenzione. I depositi sotto forma di fidejussione, ad esempio, come si collocherebbero? In questi casi sostanzialmente non vi sarebbe che la garanzia della banca, anche se si tratta di depositi cauzionali e il titolo del deposito resta al depositante. Si tratta dunque di una questione giuridica estremamente delicata.

FELICE BORGOGGIO. Non ne faccio una questione di principio e sono disposto a ritirare l'emendamento. Voglio soltanto ribadire che il problema deve essere affrontato.

GIOVANNI GAITI, *Relatore*. Si potrebbe trovare una formula del tipo: « Eventuali depositi disponibili ».

PRESIDENTE. Quali sono i depositi disponibili?

FELICE BORGOGGIO. Se non parliamo dei depositi, non ha senso chiamare la Cassa « depositi e prestiti ». Comunque ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 3 nel testo del Comitato ristretto.

(*È approvato*).

Poiché ai successivi articoli 4 e 5 proposti dal Comitato ristretto non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### ART. 4.

(*Conto economico*).

Gli utili netti annuali della Cassa depositi e prestiti saranno attribuiti per la metà al fondo di riserva e per l'altra metà al fondo di dotazione.

Le eventuali perdite di esercizio che non si siano potute ripianare con gli utili netti conseguiti nel triennio successivo o con l'impiego del fondo di riserva, vanno a riduzione del fondo di dotazione.

(*È approvato*).

#### ART. 5.

(*Organi*).

Sono organi della Cassa depositi e prestiti:

- a) il Presidente del consiglio di amministrazione;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il direttore generale;
- d) il collegio dei revisori.

(*È approvato*).

Poiché dobbiamo attendere che la I Commissione affari costituzionali esprima il proprio parere, pare opportuno non proseguire nell'esame degli articoli.

Sempre per quanto riguarda il parere della I Commissione, vorrei ricordare che l'onorevole Gaiti ha presentato un emendamento all'articolo 11 del seguente tenore:

*All'articolo 11 sostituire il primo comma con i seguenti:*

« Al fine degli accordi previsti dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, per la Cassa depositi e prestiti si farà riferimento alle aziende autonome dello Stato.

In attesa della nuova disciplina di cui al comma precedente, per il trattamento economico del personale si applicano le norme di cui al quarto comma dell'articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

Nel trattamento economico del personale della Cassa depositi e prestiti, compresi i dirigenti, possono essere inoltre previste misure di incentivazione economica in rapporto ad aumenti della produttività ed entro i limiti consentiti dalla redditività della gestione della Cassa depositi e prestiti » (11. 4).

La Commissione affari costituzionali aveva già espresso un parere sull'emendamento 11. 3 e pertanto occorrerà inviare questo emendamento per un nuovo parere. Qual'è l'opinione in proposito della Commissione?

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 APRILE 1983

FELICE BORGOGGIO. Sono d'accordo signor presidente.

RUBES TRIVA. Siamo d'accordo, purché venga eliminata al terzo comma la parola « inoltre ».

GIOVANNI GAITI, *Relatore*. Va bene, accetto di modificare l'emendamento in tal senso.

PRESIDENTE. L'emendamento del relatore sarà dunque inviato alla I Commissione per il prescritto parere.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**Seguito della discussione del disegno e proposta di legge: Norme concernenti l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza, integrative della legge 20 settembre 1980, n. 574 (Approvato dal Senato) (3954); Carlotto ed altri: Norme transitorie per l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza e formazione di un quadro suppletivo di avanzamento (2878).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme concernenti l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza, integrative della legge 20 settembre 1980, numero 574 », già approvata dal Senato nella seduta del 23 febbraio 1983 e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Carlotto ed altri: « Norme transitorie per lo avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza e formazione di un quadro suppletivo di avanzamento ».

NATALE GOTTARDO, *Relatore*. Signor presidente, non debbo aggiungere niente rispetto alla discussione che si è svolta.

LUIGI SPAVENTA. Chiedo un chiarimento sul capitolo 3001 che assicura la copertura.

PRESIDENTE. Lei ha perfettamente ragione a chiedere tale chiarimento al relatore: fortunatamente però siamo muniti del parere favorevole della V Commissione bilancio.

LUIGI SPAVENTA. È una mia curiosità.

PRESIDENTE. Lei è uno scienziato e si trova a suo agio nelle dispute su questioni teoriche.

LUIGI SPAVENTA. Credo che si tratti di una questione molto pratica.

PRESIDENTE. Ancora più pratica è la decisione della V Commissione bilancio che supera qualsiasi disputa.

NATALE GOTTARDO, *Relatore*. Per risolvere la questione, la V Commissione bilancio è stata investita specificamente del compito di dare un parere. Mi sembra che il parere sia stato consegnato in termini positivi, proprio sull'articolo 8. Al relatore non resta altro che prenderne atto.

LUIGI SPAVENTA. Col tipo di copertura adottata, o si riducono i decessi dei militari, o, in alternativa, non si effettua il trasporto, a meno che i parenti non possano sopportare le spese funebri. Mi sembra che questa Commissione debba auspicare lunga vita e salute ai militari della Guardia di finanza per consentire l'avanzamento di carriera ai suoi ufficiali!

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Propongo che sia scelto come testo base il disegno di legge n. 3954. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Poiché agli articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

I capitani in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza, iscritti nel

quadro ordinario di avanzamento a scelta al grado di maggiore relativo all'anno 1982, sono promossi con decorrenza 1° gennaio 1982.

Di seguito alle predette promozioni, con la medesima decorrenza, in deroga a quanto previsto dalle tabelle n. 1 e n. 3 annesse al decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, sono effettuate ulteriori trentanove promozioni al grado di maggiore. A tale scopo si procede alla formazione di un quadro suppletivo di avanzamento previa valutazione dei capitani già valutati, giudicati idonei e non iscritti nel quadro ordinario di avanzamento a scelta al grado di maggiore relativo all'anno 1982, nonché dei capitani non ancora valutati con anzianità di servizio da ufficiale in servizio permanente effettivo pari o superiore a sedici anni alla data del 30 dicembre 1981.

(È approvato).

#### ART. 2.

Per l'anno 1982, in deroga a quanto previsto dalle tabelle n. 1 e n. 3 annesse al decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, il numero delle promozioni al grado di maggiore dei capitani in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza è fissato in:

a) quarantuno unità, con decorrenza 1° gennaio 1982, di seguito alle promozioni disposte dal precedente articolo 1.

A tale scopo si procede alla formazione di apposito quadro di avanzamento previa valutazione dei capitani già valutati, giudicati idonei e non iscritti in uno dei quadri indicati all'articolo 1, nonché dei capitani non ancora valutati con anzianità di servizio da ufficiale in servizio permanente effettivo pari o superiore a quindici anni alla data del 30 dicembre 1981;

b) trentasei unità, con decorrenza 31 dicembre 1982.

A tale scopo si procede alla formazione di apposito quadro di avanzamento previa valutazione dei capitani già valutati, giudicati idonei e non iscritti in quadro per le promozioni da conferire ai sensi della precedente lettera a), nonché dei capitani non ancora valutati con anzianità di servizio da ufficiale in servizio permanente effettivo pari o superiore a quindici anni alla data del 30 dicembre 1982.

(È approvato).

#### ART. 3.

Nel periodo transitorio dal 1983 al 1985, in deroga a quanto previsto dalle tabelle n. 1 e n. 3 annesse al decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore dei capitani in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza è fissato in:

cinquanta unità, per l'anno 1983;

quarantaquattro unità, per l'anno 1984;

ventisette unità, per l'anno 1985.

Per gli stessi anni le relative aliquote di valutazione sono determinate in modo da comprendervi i capitani già valutati, giudicati idonei e non iscritti nei quadri di avanzamento formati per i precedenti anni, nonché i capitani non ancora valutati con anzianità di servizio da ufficiale in servizio permanente effettivo pari o superiore a quindici anni alla data del 30 dicembre di ciascuno degli anni medesimi.

(È approvato).

#### ART. 4.

Le vacanze nel grado di maggiore, necessarie per effettuare le promozioni disposte dall'articolo 1, sono formate me-

## VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 APRILE 1983

dianze promozioni al grado di tenente colonnello, anche in eccedenza all'organico di tale grado.

Le promozioni al grado di maggiore disposte dagli articoli 2 e 3 sono conferite anche in soprannumero all'organico di tale grado.

Le eccedenze negli organici del grado di maggiore e di tenente colonnello stabilite dal decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, determinate per effetto delle promozioni previste dalla presente legge, sono riassorbite con le vacanze derivanti dalle cause di cui alle lettere b), c) ed e) del primo comma dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, che si verificheranno in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge.

Di tali eccedenze non si tiene conto nella determinazione delle aliquote di ruolo dei tenenti colonnelli da valutare per le promozioni al grado superiore.

Ai fini del computo delle anzianità di servizio di cui agli articoli precedenti, per l'ufficiale che in applicazione delle norme di cui all'articolo 10 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, ovvero per ritardi nello svolgimento della carriera ha subito uno spostamento in ruolo, viene considerata una anzianità eguale a quella del pari grado che lo precede immediatamente nel ruolo di appartenenza, che non abbia subito detrazioni di anzianità o ritardi in carriera.

La presente legge non si applica agli ufficiali che, per qualsiasi causa, siano cessati dal servizio permanente in data antecedente a quella della sua entrata in vigore.

(È approvato).

## ART. 5.

Nel periodo transitorio dal 1981 al 1985, per l'avanzamento al grado di capi-

tano, si prescinde dal requisito del periodo minimo di comando previsto dalla tabella n. 1 annessa al decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873.

(È approvato).

## ART. 6.

La commissione ordinaria di avanzamento della Guardia di finanza è composta:

a) dal comandante in seconda della Guardia di finanza;

b) dai quattro generali di brigata della Guardia di finanza in servizio permanente effettivo più anziani in ruolo;

c) dal colonnello della Guardia di finanza in servizio permanente effettivo più anziano in ruolo.

(È approvato).

## ART. 7.

Sono fatte salve le posizioni in ruolo acquisite o da acquisire per effetto dell'attribuzione dei vantaggi di carriera, ai sensi della legge 3 maggio 1971, n. 320, conseguenti al superamento del corso superiore di polizia tributaria negli anni 1981 e 1982.

In deroga a quanto disposto dalla legge 3 maggio 1971, n. 320, agli ufficiali ammessi alla frequenza del corso superiore di polizia tributaria o che terminino detto corso nel periodo transitorio dal 1983 al 1985 i vantaggi di carriera conseguenti all'acquisizione del titolo di Scuola di polizia tributaria sono attribuiti anche nel ruolo di tenente colonnello nella misura pari ad un quarto dell'organico del grado di maggiore ridotto del 5 per cento.

(È approvato).

## ART. 8.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 165 milioni per l'anno 1982 ed in lire 194 milioni per ciascuno degli anni 1983 e successivi, si provvede, rispettivamente, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3110 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1982 e ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*(È approvato).*

Gli onorevoli Giura Longo, Garzia e Borgoglio hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La VI Commissione Finanze e tesoro della Camera,

riunita in sede legislativa per l'approvazione del disegno di legge n. 3954 recante norme per l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza,

invita il Governo

ad accelerare i tempi per la presentazione del provvedimento generale tendente ad armonizzare le norme di avanzamento per gli ufficiali di tutte le forze armate ». (0/3954/1/6)

ANTONIO CARPINO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo lo accoglie.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

## Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Norme concernenti l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza, integrative della legge 20 settembre 1980, n. 574 *(Approvato dal Senato)* (3954):

Presenti . . . . .	25
Votanti . . . . .	24
Astenuti . . . . .	1
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . . .	24
Voti contrari . . . . .	—

*(La Commissione approva).*

Dichiaro pertanto assorbita la concorrente proposta di legge Carlotto ed altri n. 2878.

*Hanno preso parte alla votazione:*

Alessi, Antonellis, Antoni, Azzaro, Bellocchio, Bernardini, Borgoglio, Carrà, Citterio, Conchiglia Calasso, De Cosmo, Fian-drotti, Gaiti, Garzia, Giura Longo, Gottardo, Laganà, Patria, Rende, Sarti, Sposetti, Toni, Triva, Usellini.

*Si è astenuto:* Spaventa.

**La seduta termina alle 12,50.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO